

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI SOCIETA' FINANZIARIE E SERVIZI

Il giorno 23 febbraio 2011, in Roma

TRA

FENAFI – Federazione Nazionale delle Società Finanziarie – rappresentata dal Presidente Martorano Avv. Cav. Santo Alfonso,

UFIC – Unione delle Società Finanziarie e CONFIDI – rappresentata dal Dott. Marino Domenico

CONFIMPRESEITALIA – Associazione Micro Imprese ed Artigianato aderente a Confapi – rappresentata dal Dott. Marcheschi Ercole

C.I.D.E.C. - Confederazione Italiana Esercenti Commercianti – rappresentata dal Dott. Arciuolo Mario

CEPI – UCI – Confederazione Europea Piccole Imprese – Unione Coltivatori Italiani – rappresentata dal Dott. Marciano Rolando e Piero Picano

FENAILP – rappresentata da Cesare Rossi

E

L'ASSIMEC – Associazione Italiana Mediatori dei Crediti, rappresentata dal Dott. Bruno Latella – Alessio Bianconi e Vittorio Pozzi

ASSOPROFESSIONAL – Associazione Italiana professionisti del Credito – rappresentata dal Dott. Dario Faccendini

SIMEDIA – UGL – rappresentata dal Dott. Severino Oliva

ASSOCRED – rappresentata dall'Ing. Sabato Caliendo

Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza che il settore riveste nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli intermediari finanziari, società di servizi e dagli operatori del settore creditizio, per una migliore ed efficace tutela del consumatore e per una maggiore trasparenza e correttezza del mercato.

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro dei dipendenti società finanziarie e servizi.

Decorrenza e durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dal 1° Marzo 2011 e scade il 28 Febbraio 2015.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato dalle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte cinque mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

ARTICOLO 113 CCNL

LIVELLO	RETRIBUZIONE PRECEDENTE	INCREMENTO	RETRIBUZIONE AL 01/01/2011
QUADRI	€ 1.731,00	€ 73,58	€ 1.804,58
1	€ 1.611,00	€ 68,48	€ 1.679,48
2	€ 1.460,00	€ 62,06	€ 1.522,06
3	€ 1.320,00	€ 56,11	€ 1.376,11
4	€ 1.210,00	€ 51,43	€ 1.261,43
5	€ 1.142,00	€ 48,54	€ 1.190,54
6	€ 1.077,00	€ 45,78	€ 1.122,78
7	€ 995,00	€ 42,29	€ 1.037,29

